



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE DEL VENETO

**DIRETTIVA
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER PERCORSI DI QUARTO ANNO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE
DI TECNICO NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA
CON IL SISTEMA DUALE
(RIVOLTO A QUALIFICATI CON QUALIFICA COERENTE)**

A.F. 2022/2023

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 –
INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE”**



Indice:

Sezione 1: Finalità e ambito di applicazione	4
Sezione 1.1: Premessa	4
Sezione 1.1.1: Avvio del nuovo Repertorio delle figure di IeFP	4
Sezione 1.1.2: Il sistema duale	5
Sezione 1.1.3: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale”	5
Sezione 1.2: Obiettivi generali	7
Sezione 2: Riferimenti normativi	8
Sezione 3: Definizioni	14
Sezione 4: Dotazione finanziaria dell’Avviso	16
Sezione 5: Soggetti beneficiari ammissibili	16
Sezione 5.1: Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - Soggetti erogatori	16
Sezione 5.2: Conseguenze della sospensione e/o della revoca dell’accreditamento	17
Sezione 5.3: Forme di partenariato	18
Sezione 5.4: Delega	18
Sezione 6: Interventi finanziabili e destinatari	19
Sezione 6.1: Interventi finanziabili	19
Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi	21
Sezione 6.1.2: Metodologia	22
Sezione 6.1.3: Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d’aula	24
Sezione 6.1.4: Requisiti delle sedi	24
Sezione 6.2: Destinatari	25
Sezione 6.2.1: Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione	25
Sezione 6.2.2: Certificazione finale – relevant certification – target	26
Sezione 6.2.3: Definizione delle figure professionali	27
Sezione 7: Criteri di ammissibilità	28
Sezione 7.1: Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto	28
Sezione 7.2: Interventi a riconoscimento	28
Sezione 8: Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dei progetti	29
Sezione 8.1: Risorse disponibili e vincoli finanziari	29
Sezione 8.1.1: Spese di frequenza a carico degli allievi	32
Sezione 8.2: Termini per l’avvio e la conclusione degli interventi formativi	32
Sezione 9: Spese ammissibili	32
Sezione 10: Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere	33
Sezione 11: Modalità di valutazione e approvazione della domanda	35
Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione	35
Sezione 11.2: Tempi ed esiti delle istruttorie	42
Sezione 11.3: Comunicazioni	42



438847bf



Sezione 12: Obblighi del soggetto beneficiario	42
Sezione 12.1: Monitoraggio	43
Sezione 12.1.1: Successive modifiche e azioni di supporto al raggiungimento del Target PNRR.....	43
Sezione 12.2: Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche.....	44
Sezione 12.3: Altri obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse PNRR.....	44
Sezione 12.4: Altre condizioni previste dall'utilizzo di risorse PNRR.....	44
Sezione 13: Modalità di gestione degli interventi	45
Sezione 13.1: Premessa	45
Sezione 13.2: Disposizioni generali – Adempimenti dei beneficiari.....	45
Sezioni 13.2.1: CUP	45
Sezione 13.3: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione.....	46
Sezione 13.4: Inserimento partecipanti dopo avvio del progetto/intervento e riconoscimento crediti...	47
Sezione 13.5: Gestione delle attività formative.....	47
Sezione 13.6: Variazione attività.....	49
Sezione 13.7: Monitoraggio	50
Sezione 13.8: Adempimenti conclusivi	50
Sezione 13.9: Chiusura delle operazioni.....	51
Sezione 13.10: Rendicontazione delle attività - presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale).....	51
Sezione 14: Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese.....	51
Sezione 15: Modifiche dell'avviso	52
Sezione 16: Modifiche/variazioni del progetto.....	52
Sezione 17: Responsabile dell'Avviso	52
Sezione 18: Tutela della privacy	53
Sezione 19: Meccanismi sanzionatori	53
Sezione 19.1: Riduzione del contributo pubblico	54
Sezione 20: Potere sostitutivo.....	54
Sezione 21: Controversie e foro competente	54
Sezione 22: Avviso-rinvio	54
Allegato A). Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR ..	55
Allegato B). Informativa sul trattamento dati e pubblicazione.....	58
APPENDICE 1 - Figure diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di IeFP - Allegato 3 all'Accordo CU 155 del 1/8/2019.....	65
APPENDICE 2 - Interventi di quarto anno in modalità duale: articolazione didattica.....	68
APPENDICE 3 - Raccordo qualifiche 2011 - diploma 2019.....	69
APPENDICE 4 - Figure professionali di operatore classificate ai sensi dell'allegato 3 dell'Accordo Stato- Regioni del 27 luglio 2011.....	75



438847bf



Sezione 1: Finalità e ambito di applicazione

Sezione 1.1: Premessa

La programmazione dei percorsi formativi che sono progettabili e finanziabili con il presente Avviso è caratterizzata da tre importanti condizioni, che ne guidano la costruzione.

Sezione 1.1.1: Avvio del nuovo Repertorio delle figure di IeFP

In data 1/8/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP. Pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatore del Repertorio 2011 ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatore e 36 indirizzi. Per le figure di Tecnico l'articolazione è ancora più complessa dal momento che si passa dalle attuali 21 figure del Repertorio 2011 alle 29 attuali, per un totale di 54 indirizzi.

Nello specifico il nuovo Repertorio 2019:

- intende dar conto della mutata realtà del mondo del lavoro che, in determinati settori maggiormente coinvolti da processi innovativi, ha comportato una carenza di specifiche figure professionali;
- integra e modifica il Repertorio nazionale delle figure di Qualifica e Diploma dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- implementa le competenze in esito ai percorsi formativi di nuove e più approfondite competenze di base, anche per consentire una maggiore comparabilità dei livelli di apprendimento finalizzati ai passaggi tra i sistemi, in relazione al decreto del 22 maggio 2018, n. 427;
- collega le figure professionali con la nomenclatura dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni di cui al D.lgs del 16 gennaio 2016, n. 13;
- aggiorna i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione professionale in coerenza con le recenti normative nazionali e comunitarie;
- valorizza l'opportunità di acquisizione degli apprendimenti nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato ex art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In data 18/12/2019 è stato inoltre raggiunto in Conferenza delle Regioni l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP. Tale Accordo nello specifico assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; inoltre sollecita le Regioni ad avviare una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell' Accordo.

La Regione Veneto ha recepito i due Accordi con la DGR n. 914 del 9/7/2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati".



438847bf



Sezione 1.1.2: Il sistema duale

Il 24 settembre 2015 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, l'Accordo sulle azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con il proposito di avviare una sperimentazione che si colloca tra le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che, negli articoli 41 e seguenti, disciplina anche il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, come tipologia di contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Le Regioni hanno sottoscritto in data 13 gennaio 2016 i Protocolli di Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), dando avvio alla sperimentazione del sistema duale, con l'intento di rafforzare il collegamento tra IeFP e mondo del lavoro favorendo la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani, attraverso gli strumenti dell'apprendistato formativo e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), già Alternanza Scuola- Lavoro.

A conclusione della fase sperimentale, il sistema duale può ormai essere considerato una modalità consolidata per la realizzazione dell'offerta di IeFP.

Sezione 1.1.3: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale"

Il PNRR prevede l'investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" atto a rafforzare il sistema duale di formazione, anche attraverso l'apprendistato, al fine di garantire una corrispondenza più efficace tra l'apprendimento e il lavoro (compresa la formazione sul posto di lavoro), nonché l'acquisizione di competenze tecniche e trasversali da parte dei giovani e, in via sperimentale, anche per gli adulti senza titolo di studio secondario. L'investimento, pari a 600 milioni di euro, contribuisce al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale per le Nuove competenze. Le risorse saranno erogate alle Regioni nel corso di quattro annualità dal 2021 al 2025.

Obiettivo del citato investimento è:

- valorizzare il più possibile il portato delle esperienze maturate nell'ambito delle sperimentazioni realizzate sino ad oggi con il Sistema duale e, in particolar modo, nella sperimentazione dell'Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015, rispetto alla quale il programma di investimento del PNRR si pone in continuità e ulteriore rilancio;
- sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria nell'accesso alle opportunità di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano all'apprendimento formale e all'istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale, che comprende l'istituto dell'apprendistato. Questo investimento contribuirà a rendere i sistemi di istruzione e formazione più compatibili con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupabilità dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro (approccio learning on-the-job).

La programmazione che si intende avviare a partire dall'AF 2022-23 fino all'AF 2024-25 va a recepire quanto indicato nell'allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia" del 13 luglio 2021 con riferimento agli obiettivi e alle specificità dell'Investimento "Sistema duale".



438847bf



Non-repayable support													
Sequential number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators (for targets)			Timeline for completion		Responsibility for reporting and implementation	Further specification (where necessary)	Verification mechanism	Description of the milestone or target in the CID
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year				
MSC1-15	Investment 3 - Strengthening the dual system	Target	People that have participated in the dual system and obtained the relevant certification in the five-year period 2021-2025.	N/A	Number	39000	174000	Q4	2025	Ministry of Labour and Social Policies	Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: A summary document by each regional authority justifying analytically the activities carried out under the dual system and comprehensive of the fully anonymised and complete data and a list of the additional enrolments (to the first year), admissions to next years (second and third year), certifications (third year) and diplomas (fourth year). A list of the young people from 17 to 25 years old who have fulfilled or have been released from the right/duty to formal education and who participate in dual mode in VET courses for the acquisition of certified technical-vocational skills with the purpose of entering the labor market.	At least 135,000 additional people, compared to the baseline, have participated in the dual system and obtained the relevant certification in the five-year period 2021-2025. The distribution of resources to the Regions for the strengthening of the dual system shall take place on the basis of the number of students enrolled in VET courses.	

Inoltre, il PNRR - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale” prende atto:

- di quanto stabilito nel “Piano Nazionale Nuove Competenze” (di seguito PNC), adottate con Decreto Interministeriale del 14 dicembre 2021, con specifico riferimento al “Sistema duale” e ai suoi destinatari;
- di quanto previsto a pag. 376 del documento “Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy” - Ares (2021)7947180 - 22/12/2021 - (di seguito Operational Arrangements), relativamente ai Target e Milestone e ai relativi meccanismi di verifica.

Questo investimento mira a:

- modernizzare i sistemi di istruzione e formazione favorendo la diffusione dell’approccio learning on-the-job e il potenziamento del dialogo con le imprese;
- rafforzare la dotazione finanziaria per offrire formazione nelle aree più marginali;
- creare una governance solida e inclusiva che includa le parti economiche e sociali.

L’obiettivo – nazionale- non è solo di tipo qualitativo ma introduce anche un obiettivo quantitativo articolato e definito nel seguente modo:

- 39.000 percorsi di Baseline, nell’accezione di percorsi individuali svolti;
- 135.000 percorsi aggiuntivi PNRR;
- per un totale di 174.000 percorsi finali del PNRR, nell’accezione sopra descritta di percorsi individuali svolti.

Il ‘Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “sistema duale” finanziata a valere sul PNRR” allegato alla nota MLPS prot. n. 0001420 del 20/05/2022, trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (che sostituisce il documento in precedenza identificato come “Allegato tecnico alla Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro e la Regione Veneto”) prevede che si provveda a definire il target regionale per il 2022/23 , con un preciso cronoprogramma, sia in termini di baseline (per il Veneto quantificato in 438 percorsi individuali) che di target PNRR aggiuntivo (almeno 2700 percorsi individuali certificabili).

I percorsi erogabili nell’ambito dell’Investimento 1.4 “Sistema duale” del PNRR riguardano:

- Percorsi duali aggiuntivi rispetto all’offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie;
- Percorsi di conversione in duale dell’offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie;



- Percorsi extra diritto-dovere, organizzati in modalità duale (apprendistato o alternanza rafforzata) finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni;
- Percorsi duali in sussidiarietà attuati negli Istituti Professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017.

Nello specifico i progetti presentati in adesione al presente avviso intendono beneficiare, una volta conclusa l'istruttoria di adesione all'investimento, delle risorse PNRR Investimento 1.4 "Sistema duale":

- **per un numero di interventi pari al numero di interventi di IV anno realizzati nell' AF 2020-21 al raggiungimento del target di Baseline in quanto offerta di IeFP duale consolidata finanziata con risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il numero di interventi di IV anno realizzati nell' AF 2020-21 è pari a numero 81 corsi.**
- **per il numero di interventi di IV anno ulteriori al numero di interventi di IV anno realizzati nell' AF 2020-21 al raggiungimento del target aggiuntivo.**

Tali percorsi contribuiscono in entrambi i casi pertanto al raggiungimento del target PNRR - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" nei termini precisati al successivo punto 6.b Certificazione finale – relevant certification - target.

Sezione 1.2: Obiettivi generali

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è riferito alla progettazione di percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia da realizzare nell'ambito del sistema di formazione duale.

Le azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno l'intento di favorire lo sviluppo verticale del sistema di istruzione e formazione professionale, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di agevolare la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani attraverso gli strumenti dell'apprendistato per il diploma professionale o dell'alternanza rafforzata.

L'obiettivo prioritario della presente programmazione del sistema di formazione duale è l'attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'art. 41 II comma, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015 per almeno il 30% degli studenti iscritti ai quarti anni di IeFP approvati e finanziati.

Il raggiungimento della percentuale richiesta di apprendisti (o della percentuale maggiore prevista nel progetto), comporta la valorizzazione del progetto in fase valutativa.

In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella forma dell'alternanza rafforzata.

Si precisa che, al fine di garantire la continuità formativa e lavorativa tra il terzo e il quarto anno, gli apprendisti intenzionati ad iscriversi al quarto anno, potranno proseguire l'esperienza dell'apprendistato di primo livello attraverso la proroga del contratto¹ e adeguando gli obiettivi del piano formativo individuale per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze fino alla formalizzazione dell'iscrizione al percorso di quarto anno, necessaria alla stipula di un nuovo contratto finalizzato al conseguimento del diploma professionale di tecnico.

¹ D.M. 12/10/2015 art. 4, co. 2, lett. a)



Le azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno inoltre l'intento di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro e, come già accennato, di favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani.

Rientrano tra gli obiettivi inoltre quanto già indicato al precedente punto Sezione 1.1.3 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" e quindi sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria nell'accesso alle opportunità di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano all'apprendimento formale e all'istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale, che comprende l'istituto dell'apprendistato, rendendo il sistema di istruzione e formazione più compatibile con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupabilità dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro (approccio learning on-the-job), mirando a: i) modernizzare i sistemi di istruzione e formazione favorendo la creazione del learning on-the-job e il potenziamento del dialogo con le imprese; ii) rafforzare la dotazione finanziaria per offrire formazione nelle aree più marginali; iii) creare una governance solida e inclusiva che includa le parti economiche e sociali.

Tutti i percorsi prevedono il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1, dando atto che gli interventi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale prevedono, ai sensi dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, obbligatoriamente interventi formativi per le competenze digitali di cui all' Allegato 4 del citato Accordo. Ciò si ritiene consenta ai progetti il rispetto del principio del Tagging digitale.

I progetti inoltre:

- devono rispettare e promuovere la parità di genere
- garantire l'effettiva applicazione della Carta dei diritti fondamentali
- essere conformi ai dettati della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)
- non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 [principio del "DO NO SIGNIFICANT HARM" -DNSH]

Sezione 2: Riferimenti normativi

IeFP

- Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68, comma 4;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i.;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante la legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624;



438847bf



- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” – Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008;
- Intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 febbraio 2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010;
- Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4, con il quale sono state adottate le linee guida di cui all’allegato A) dell’Intesa sancita in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l’Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- DGR n. 2646 del 18 dicembre 2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226” e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum anche in riferimento agli esami per il diploma;
- D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;



438847bf



- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7 luglio 2020 che recepisce l’Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019, n. 155/CSR;
- DGR n. 914 del 9 luglio 2020 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 “Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati” ed in particolare i punti 7, 8 e 9 del dispositivo del provvedimento.

DUALE

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
 - Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3”;
 - Accordo in Conferenza Stato Regioni prot n 158/CSR del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
 - Decreto 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
 - Protocollo di Intesa sull’attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/01/2016;
 - DGR n. 1122 del 31/07/2018 “Sperimentazione del sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa" che aggiorna il precedente approvato con la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015”;
 - Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, commi 784 e seguenti, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- in particolare i commi 784, 786 e 787 dell’articolo 1 della citata legge 145/2018, che dispongono la ridenominazione dei percorsi di alternanza



scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [PCTO]”;

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12 del 6 giugno 2022 sul Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015;
- Decreto Direttoriale n. 15 del 14 aprile 2022 sul finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- Decreto Direttoriale n. 14 del 14 aprile 2022 sul Riparto delle risorse per l'annualità 2021 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;
- Decreto Direttoriale n. 226 del 26 novembre 2021 sui criteri di riparto delle risorse finanziarie previste nella Missione M5, componente C1, Investimento 1.4 “Sistema Duale”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 215 nel 9 novembre 2021 sull'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento dei percorsi formativi nel sistema duale per l'annualità 2021;
- Decreto della Direzione regionale Formazione e Istruzione n 343 del 07.04.22 “Sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all' Accordo 155/CSR. Vers. 1.2”.

PNRR

- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178 l'articolo 1, comma 1043 ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Regolamento UE 2020/852 articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;



438847bf



- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021 concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2021, n. 1256, recante l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare la Tabella A, parte integrante del decreto, cui vengono assegnate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risorse pari a euro 600 milioni per la realizzazione Missione M5, componente C1 - tipologia “Investimento”, intervento “1.4 Sistema duale”;
- Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ed in particolare l’articolo 10 concernente le “procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, che assegna per la realizzazione della Missione M5, componente C1 - tipologia “Investimento”, intervento “1.4 Sistema duale”, 600 milioni di euro, per le annualità 2021-2025;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 215 del 9 novembre 2021, in corso di perfezionamento presso i competenti organi di controllo, con cui vengono stabiliti i criteri di riparto delle risorse per il finanziamento del sistema duale per l’annualità 2021, erogate ai sensi dell’articolo 1, commi 110, lettera b). e 112 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 297 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021 di Adozione del Piano nazionale nuove competenze (PNC) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Nota del 18 novembre 2021 Prot. 2718/21/coord, con la quale il coordinamento delle Regioni, in esito all’incontro tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le Regioni e le Province Autonome del 10 novembre 2021, volto all’individuazione dei criteri di riparto delle risorse assegnate all’intervento “1.4 Sistema duale” pari a euro 600 milioni per il periodo 2021-2025, propone di attribuire, per la sola annualità 2021, una prima quota pari a euro 120 milioni, e di utilizzare, per il riparto di tali risorse, i medesimi criteri già concordati e adottati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 215 del 9 novembre 2021;



438847bf



- Allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, parte integrante della stessa, che fissa quale obiettivo da raggiungere nell'ambito della Missione M5, componente C1 - tipologia "Investimento", intervento 1.4 Sistema duale, al 31 dicembre 2025, "la partecipazione al sistema duale e l'ottenimento della relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025 per almeno 135.000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento", che consta di 39.000 persone;
- Istruzioni tecniche per la selezione di progetti PNRR, emanate l'11 ottobre 2021 dalla Ragioneria dello Stato, ed in particolare i riferimenti normativi di cui alla Parte 1 sezione 2 avviso - riferimenti normativi;
- Nota MLPS prot. n. 0001420 del 20/05/2022, trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro;
- Nota MLPS. prot n. .0001515.27-05-2022 trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro;
- Circolare n. 25 del 29/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

FINANZIARIA

- L.R. n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge 31 dicembre 2009 n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri";
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, sostenendo, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea, nonché l'Allegato II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato;
- Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;



- Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- DGR n. 669 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” nella nella versione approvata con DDR 2 del 28/07/2021 e s.m.i.;
- DGR n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” nella versione approvata con DDR n. 38 del 18/09/2020;
- DGR n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”.

ALTRO:

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione” e s.m.i.;
- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) limitatamente all’art. 35 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129, della L. 4 agosto 2017, n.124;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP.

Sezione 3: Definizioni

TERMINE	DESCRIZIONE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
COMPONENTE	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
MILESTONE	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
MISSIONE	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica;



438847bf



	Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
PNRR (O PIANO)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
PRINCIPIO "NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
RENDICONTAZIONE DEI MILESTONE E TARGET	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
SISTEMA REGIS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n.178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
TARGET	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.
SOGGETTO ATTUATORE	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali(sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".
SOGGETTO REALIZZATORE/ESECUTORE	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
TESTO UNICO BENEFICIARI (TUB)	Documento che norma Adempimenti per la gestione dei progetti e previsto dalla DGR n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" nella versione approvata con DDR n. 38 del 18/09/2020.
ALTERNANZA SIMULATA	vedi Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi
ALTERNANZA RAFFORZATA	vedi Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA	vedi Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi



438847bf



Sezione 4: Dotazione finanziaria dell'Avviso

L'azione oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi statali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Va evidenziato che il punto 6.2 Complementarietà dei Programmi delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) in modalità duale espressamente prevede che "le Regioni e Province autonome potranno integrare con le risorse nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per l'Investimento 1.4 "Sistema duale".

Le risorse pubbliche necessarie per finanziare l'attività in argomento e che saranno rese disponibili a seguito del riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione delle relative iniziative ammontano complessivamente a Euro 6.602.000,00 e consentono di finanziare progetti per 83 percorsi nella sezione comparti vari e 3 percorsi nella sezione comparto edilizia.

Qualora si renderanno disponibili le risorse statali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 5 componente 1 investimento 1.4 sistema duale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare modifiche negli impegni di spesa e finanziare con tali risorse interventi di IV anno ulteriori al numero di interventi di IV anno realizzati nell' AF 2020-21.

Sezione 5: Soggetti beneficiari ammissibili

Sezione 5.1: Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - Soggetti erogatori

Possono presentare progetti gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo; per la sola sezione edilizia possono presentare domanda i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto.

Sono ammessi a presentare progetti anche soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo ai sensi della normativa vigente. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

L'accreditamento ai sensi della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015 consente infatti di garantire nei soggetti proponenti:

- il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
- il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto;
- possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.



438847bf



Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti cui risultano approvati i progetti stessi diventano soggetti erogatori.

L'esperienza del proponente, in qualità di ente beneficiario o di partner operativo per docenza / tutoraggio, nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale, o alla formazione di figure di percorsi triennali di cui il percorso di quarto anno proposto costituisce prosecuzione, ha valore sostanziale per il progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l'elaborazione delle nuove metodologie richieste dalla sperimentazione del sistema duale.

Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano partecipato alla precedente programmazione del sistema duale, in qualità di ente beneficiario o di partner operativo per docenza / tutoraggio, con almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione.

I soggetti che realizzano i progetti autorizzati ai sensi della presente Direttiva maturano esperienza ai fini dell'accreditamento nell'ambito della formazione per l'obbligo formativo e nell'ambito della formazione superiore.

Sezione 5.2: Conseguenze della sospensione e/o della revoca dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente in tema di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.



438847bf



Sezione 5.3: Forme di partenariato

I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l'istituzione formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di apprendistato o in alternanza scuola lavoro e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in azienda.

Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati aziendali espressamente riferiti all'accoglienza degli studenti in azienda durante il percorso, e sarà oggetto di valutazione di merito.

L'eventuale sostituzione del partner aziendale, successivamente all'approvazione del progetto, è ammessa solo se le imprese proposte presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni, salvo autorizzazione in deroga in caso di adeguata motivazione.

I partner aziendali compartecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:

- alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio,
- alla coprogettazione con l'organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun studente,

e collaborano con le Scuole della formazione professionale nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la formazione svolta in azienda.

Nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:

- tra Organismi di Formazione;
- con Istituti scolastici;
- e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento, se tale condizione non viene sanata entro i termini prescritti dalla Regione ove ciò non pregiudichi la fattibilità o gli obiettivi del progetto stesso.

I partner operativi ai fini dell'accreditamento maturano esperienza solo nell'ambito della formazione per l'obbligo formativo e/o superiore.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nel formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al modello di domanda) che deve essere reso disponibile in SIU agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner (o firma digitale), unitamente alla domanda quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Sezione 5.4: Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata.



438847bf



Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto “procedure per l’affidamento a terzi”.

Sezione 6: Interventi finanziabili e destinatari

Sezione 6.1: Interventi finanziabili

In adesione all’ Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti per la realizzazione di un percorso di quarto anno (tipo FI/Q4) di 990 ore in formazione duale, in continuità con le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale nel settore comparti vari e edilizia, completati nell’anno formativo 2021/2022, siano essi stati realizzati in modalità ordinamentale che in modalità duale.

Il Repertorio delle figure nazionali dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2019, che costituisce il riferimento per la presente progettazione, è stato ridefinito ed aggiornato secondo i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento di cui all’Allegato 1 del citato Accordo n. 155/CSR del 1 agosto 2019 nonché:

- in rapporto ai processi e alle aree di lavoro dell’Atlante del lavoro, al fine di garantire lo stretto raccordo con le evoluzioni del mondo del lavoro e la necessaria correlazione con le classificazioni adottate dall’ISTAT, relativamente alle attività economiche (ATECO 2007) e alle professioni (Classificazione delle Professioni 2011);
- con la previsione di una figura di Tecnico, specificamente caratterizzata in rapporto all’ambito di operatività e al grado di autonomia e responsabilità;
- in coerenza con le regole descrittive e compositive delle competenze codificate dall’Allegato 3) al DM 30 giugno 2015 e dall’Allegato 2) al DM 8 gennaio 2018.
- Le figure previste in esito del percorso devono quindi far riferimento all’Allegato 3 – figure di riferimento per il diploma, del Repertorio 2019.

Occorre precisare che avendo rilevato incongruenze tra l’indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, stante le indicazioni fornite da Tecnostruttura deve intendersi prevalente la denominazione utilizzata per la scheda descrittiva.

Infatti il verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP ha evidenziato “alcuni refusi contenuti nelle tabelle di indice delle figure di operatore e tecnico allegate all’Accordo del 1° agosto 2019, che reca denominazioni diverse da quelle delle schede degli standard formativi. Sono queste ultime denominazioni che fanno fede”.

Dovendosi ricordare le figure di operatore conseguite con le competenze di cui al Repertorio 2011, in questa prima annualità attuativa delle figure di tecnico del Repertorio 2019 occorre:

- individuare criteri di raccordo per l’accesso dei candidati in possesso della qualifica di operatore 2011 ai percorsi per il conseguimento delle figure di tecnico 2019;
- consentire che le modalità di erogazione dei moduli di “riallineamento” e rafforzamento delle competenze di accesso, ove previste dal raccordo, siano erogate ed accertate secondo modalità definite dall’ente formatore, senza oneri per la Regione;
- precisare che nella fase di prima sperimentazione le figure in esito al percorso possono prevedere solo un unico indirizzo (fatte salve le eccezioni sotto precisate) e non si prevedono arricchimenti di competenze mutate da altre figure; non è possibile altresì prevedere figure con indirizzi regionali;



438847bf



- programmare percorsi per acquisire il diploma di tecnico con più indirizzi solo per le figure di tecnico riparatore dei veicoli a motore (per il quale è opportuno abbinare l' indirizzo di Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici con l' indirizzo Riparazione e sostituzione di pneumatici) e di tecnico agricolo (dove l'indirizzo Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli indirizzi previsti);
- programmare nella fase transitoria del passaggio tra Repertorio 2011 al Repertorio 2019 percorsi per il diploma di tecnico da realizzarsi in continuità con percorsi realizzati nell'AF 2021/22 di operatore agroalimentare o di operatore delle lavorazioni artistiche solo in correlazione con gli specifici contenuti del corso di operatore agroalimentare (arte bianca, pasticceria, etc) o di operatore delle lavorazioni artistiche (oreficeria,etc);
- prevedere una sperimentazione regionale che permetta agli allievi in possesso della qualifica "Operatore alle lavorazioni dei materiali lapidei", di accedere al diploma di "Tecnico per l'automazione industriale. Indirizzo Programmazione", dopo opportuno riallineamento delle competenze tecniche professionali; la sperimentazione intende verificare la possibilità di dare una risposta strutturata alle richieste del settore del marmo in tema di tecnici in grado di realizzare lavorazioni artistiche e tecnici in grado di programmare macchine CNC, preso atto della necessità di migliorare la correlazione tra offerta formativa, contesto sociale ed economico del territorio;
- rinviare ad altra annualità la realizzazione di percorsi per le figure di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura": si tratta infatti di figure che si differenziano da tutte le altre figure del Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale perché parte integrante di percorsi abilitanti finalizzati all'esercizio autonomo di professioni regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Legge di disciplina dell'attività di estetista", Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"). Infatti i percorsi che prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una annualità abilitante richiedono competenze tecnico-professionali tuttora solo parzialmente sovrapponibili a quelle previste dagli standard del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito ai percorsi di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura".

Inoltre, in ragione del numero contenuto di percorsi triennali realizzati nel settore edilizia in rapporto al numero di interventi avviati nel settore comparti vari e in considerazione del fatto che il numero di qualificati a conclusione dei percorsi triennali determina il bacino di utenza potenzialmente interessato a frequentare i percorsi di quarto anno, nel piano complessivo dei progetti finanziati in attuazione del presente provvedimento saranno approvati non più di tre percorsi di quarto anno per "Tecnico edile".

Si evidenzia che la tabella in APPENDICE 3 - Raccordo qualifiche 2011 - diploma 2019 provvede ad effettuare un raccordo nella fase transitoria dal Repertorio 2011 al Repertorio 2019. Più precisamente la tabella nel correlare le figure di operatore ex repertorio 2011 alle figure di tecnico ex repertorio 2019 indica se siamo in presenza di una coerenza professionale accentuata per cui si può procedere ad una confluenza diretta (C) o se siamo in presenza di una coerenza professionale debole che necessita di rafforzamento degli apprendimenti per colmare il gap di competenze iniziale (R).

Si precisa che la proponibilità dell'intervento di quarto anno sussiste solo presso sede formativa con interventi di operatore a confluenza diretta realizzati nell'AF 2021/2022.

Occorre ricordare che l'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle corrispondenti figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.



438847bf



Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi

I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale realizzati in modalità duale:

- sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs. n. 226/2005;
- sono finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di quarto livello EQF in una delle figure previste dall'allegato 3 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP 2019 o di eventuali profili regionali;
- integrano il percorso di formazione svolto presso la Scuola della formazione professionale SFP (ex CFP) presso cui lo studente è iscritto con periodi di applicazione pratica realizzati attraverso gli strumenti:
 - dell'apprendistato per il diploma professionale, auspicabilmente per almeno il 30% degli iscritti al percorso di quarto anno (quantificato per arrotondamento in numero di 4);
 - di alternanza rafforzata per tutti gli studenti per cui non sia possibile attivare contratti di apprendistato per il diploma professionale.

I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 16 studenti.

Ai progetti contenenti l'impegno formale del soggetto proponente ad attivare il contratto di apprendistato per il diploma per una percentuale superiore di iscritti, sarà assegnato il punteggio di merito definito al successivo punto Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione.

I periodi di applicazione pratica che caratterizzano i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale realizzati in sperimentazione del sistema duale non possono essere inferiori al 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore (495 ore) effettuato in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della Formazione Professionale (SFP) sia stato assunto in contratto di apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015, oppure a 500 ore annue di alternanza rafforzata.

Il diploma viene conseguito previo superamento delle prove finali (art.14 della L.R. n. 8/2017, dalle disposizioni regionali vigenti e dai decreti dirigenziali di attuazione con cui sono definiti modulistica e vademecum). dinanzi ad una apposita Commissione esaminatrice, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, e presieduta da un membro esterno, designato dalla Giunta regionale, con funzione di Presidente.

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e del D.M. 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:

- la formazione esterna all'azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,
- la formazione interna all'azienda, regolata dal Piano formativo individuale,
- le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l'articolazione dell'orario ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato. Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato per il diploma pertanto presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente, preceduto da un momento selettivo condiviso;
- la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra Organismi di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 12/10/2015 "Definizione degli standard formativi



dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Con il contratto di apprendistato per il diploma lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi (art. 8, comma 2 del D.M. 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”).

ALTERNANZA RAFFORZATA

L'attivazione dell'Alternanza rafforzata presuppone la presenza di un accordo tra SFP e l'azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica.

L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in Alternanza rafforzata deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - SFP e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

L'apprendistato e l'alternanza rafforzata presuppongono inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni; sarà di ausilio, al fine di valutare i periodi di applicazione pratica in impresa, il documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all' Accordo 155/CSR. Vers. 1.2", approvato con Decreto direttoriale della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto n.343 del 7 aprile 2022.

Inoltre si richiama l'attenzione alle indicazioni e precisazioni fornite dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12 del 6 giugno 2022 sul Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

Alternanza rafforzata	Giovani in diritto-dovere con più di 15 anni	Dal 30% al 50% delle ore del percorso duale (di cui il limite massimo del 20% delle ore può essere costituito da alternanza simulata)
Apprendistato di I livello ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.lgs n. 81/2015	Giovani in diritto-dovere con più di 15 anni	Standard definito ai sensi e per gli effetti D.lgs n. 81/2015

Sezione 6.1.2: Metodologia

I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo educativo, in cui momento formativo e momento applicativo si fondono e in cui i risultati di apprendimento, attesi in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d'aula e forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro, indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.

Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.

Va ricordato a tal proposito che la Regione Veneto con ANPAL servizi ha reso disponibile al link <https://supportoformazione.regione.veneto.it/competenze-duale> il già citato documento "Il sistema duale



438847bf



nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all' Accordo 155/CSR. Vers. 1.2", approvato con il DD 341/2022. Il valore di questo strumento è innanzitutto costituito dalla fruibilità e dalla velocità di compilazione da parte dei datori di lavoro, in quanto si tratta di una check list che ripercorre le attività che i ragazzi possono svolgere durante la loro permanenza in impresa, con l'evidenza di cosa valutare per ogni attività. Allo stesso tempo fornisce ai docenti informazioni immediatamente convertibili nella valutazione del percorso, in quanto i compiti operativi valutati sono declinati per le singole competenze che compongono la figura professionale. Le schede predisposte potranno essere usate non solo per le esperienze in azienda relative all' apprendistato di cui all' art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma altresì per ogni altra esperienza formativa (stage, alternanza, PCTO, tirocinio) nonché come riferimento didattico anche per le attività formative laboratoriali o di impresa simulata realizzate presso l'istituzione formativa o scolastica.

Le schede dei compiti operativi potranno inoltre essere utilizzate anche:

- durante la valutazione della capacità formativa/disponibilità dell'impresa utilizzando la scheda come check list da far spuntare all'impresa, consentendo all' ente formatore di valutare oggettivamente il livello di copertura di compiti operativi che la potenziale impresa partner si rende disponibile a garantire durante la permanenza degli allievi;
- durante la fase di progettazione del percorso le schede possono essere utilizzate per dare indicazioni precise alle imprese rispetto alle attività da far svolgere agli allievi durante la loro permanenza in alternanza o come apprendisti.

L'ente formatore potrebbe sia spuntare alcuni compiti come "attività minime" da far svolgere agli allievi in impresa, sia far scegliere all'impresa stessa i compiti più compatibili rispetto alle quotidiane attività lavorative e coprire con la formazione laboratoriale i compiti rimasti fuori; per ogni figura di qualifica e di diploma è stata elaborata una specifica scheda che riporta le competenze tecnico professionali (ricorsive, comuni agli indirizzi e connotative) che compongono la figura del repertorio IeFP organizzate in singole tabelle.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari più contesti formativi e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

Prevedendo le Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) come relevant certification:

- ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno);
- qualifiche (terzo anno);
- diplomi (quarto anno)
- certificati di specializzazione (IFTS).

Nel caso specifico assume particolare rilevanza il diploma conseguito o, in subordine, l'attestazione delle competenze conseguite, non solo ai fini didattici, ma anche rendicontali.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea .



Agli studenti che interrompono il percorso prima del conseguimento del diploma e che lo richiedano, è rilasciato l'Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, salvo eventuali novazioni introdotte da provvedimenti normativi o amministrativi.

Il diploma conseguito a conclusione del percorso può essere registrato sul "Libretto formativo del cittadino" o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

Sezione 6.1.3: Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

Sezione 6.1.4: Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo all'ente proponente.



438847bf



I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'Anno Formativo 2022/2023.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

- verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
- visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

Sezione 6.2: Destinatari

Gli interventi formativi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP sono rivolti esclusivamente a giovani in possesso di una corrispondente qualifica professionale di terzo livello EQF, secondo la tabella di raccordo riportata nell'Appendice 3, conseguita frequentando un percorso triennale di istruzione e formazione professionale, sia realizzati in modalità ordinamentale che in modalità duale, o a seguito di un contratto di apprendistato in diritto-dovere.

In base all'art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 possono essere assunti con contratto di apprendistato per il diploma professionale i giovani in possesso di qualifica professionale coerente, fino al compimento del 25esimo anno di età.

Sezione 6.2.1: Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 16 allievi.



438847bf



E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di allievi formati inferiore al numero previsto a conclusione sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto specifico.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

Si considera rendicontabile ai fini dell'investimento PNRR missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" l'allievo che risulta acquisire una relevant certification, ossia una certificazione di cui al successivo punto Sezione 6.2.2: Certificazione finale – relevant certification – target

Sezione 6.2.2: Certificazione finale – relevant certification – target

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" introduce i termini "additional people" e "relevant certification".

Occorre ribadire che il target degli additional people attribuito a livello nazionale e, per riparto, a livello regionale, costituisce un obiettivo imprescindibile dalle risorse attribuite, che possono essere confermate solo con il raggiungimento del target medesimo. Diventa pertanto dirimente il raggiungimento.

Con l'espressione "additional people - utilizzato negli Operational Arrangements - si intendono i percorsi individuali effettivamente svolti. In termini operativi, quindi, lo stesso soggetto iscritto, ad esempio, ad un percorso triennale per il raggiungimento della qualifica IeFP, sarà conteggiato in relazione alle diverse annualità di frequenza (primo, secondo e terzo anno).

Con l'espressione "relevant certification" vengono ricomprese le qualificazioni (qualifiche, diplomi e certificazioni di specializzazione) ma anche le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità e le certificazioni annuali delle competenze acquisite, anche parziali, in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005 che specifica quanto segue: "che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi". Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Piano Nuove Competenze (pag. 43-44 della G.U. serie generale n. 307), rientrano tra le "relevant certification" anche le certificazioni di singole unità di competenza rilasciate a conclusione dei percorsi extra diritto dovere.

In conformità con quanto definito dall'art. 20 comma 2 del D.lgs n. 226/2015 "ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso" (che può essere anche inferiore allo standard minimo delle 990 ore ordinamentali).

Il riconoscimento di ammissibilità della spesa ai fini del PNRR è prevista anche nei casi in cui sia prevista una deroga alla frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso, accordata dalla Regione per motivi debitamente giustificati e attestati. I casi possono riguardare i seguenti destinatari:

- coloro che abbiano deciso di ritirarsi prima del termine del percorso per cogliere l'opportunità di un contratto di lavoro o per accedere a un percorso diverso;
- coloro che non siano stati in grado di completare con successo il percorso formativo in quanto costretti a ritirarsi anticipatamente a causa di specifiche motivazioni documentate e/o certificate (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza ecc.).



Assume pertanto una particolare rilievo ai fini sia degli obiettivi personali di raggiungimento di un obiettivo formativo (qualificazione, ammissione all'anno successivo o almeno la certificazione delle competenze) che di raggiungimento del target regionale di PNRR il rilascio formale di una "relevant certification".

Pertanto tale "relevant certification" sarà nella presente programmazione:

- il conseguimento di una qualificazione (diploma)
- il rilascio dell'attestazione di competenze ai sensi dell'Allegato 7 dell'Accordo n.155/CSR del 1° agosto 2019 così come recepito con DDR n 343/2022.

In particolare per la citata Attestazione di competenze se ne raccomanda il rilascio in caso di ritiro (e si ritiene che l'allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili) o altra situazione in cui è prevista o consigliata, pena il mancato raggiungimento del target attribuito.

Si raccomanda anche la massima attenzione nella compilazione dei verbali di scrutinio e della pagella; laddove l'allievo non risulta idoneo per l'ammissione agli esami, se si ritiene che l'allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili, risulta indispensabile predisporre una Attestazione di competenze, anche in presenza di una manifesta intenzione alla ripetizione della classe.

Si ritiene che ogni intervento formativo di quarto anno (tipo FI/Q4T) contribuisca, ai fini della Certificazione finale – relevant certification, per il target PNRR missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" nei termini seguenti.

Beneficiari che hanno conseguito certificazione di diploma professionale
Beneficiari che hanno conseguito certificazione parziali, rilasciate in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005.
Beneficiari che hanno conseguito attestazione di competenze previste per persone con disabilità

Sezione 6.2.3: Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 1/8/2019 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Più in dettaglio, la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- per le competenze di base all'Allegato 4 "Standard minimi formativi delle competenze di base del terzo e quarto anno dell'Istruzione e Formazione professionale" dell'Accordo del 1/8/2019;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in Allegato 3 all'Accordo del 1/8/2019;

Non viene prevista in questa annualità formativa l'avvio di profili regionali collegati alla sezione benessere.



438847bf



Sezione 7: Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

Sezione 7.1: Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

- **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal Bando.
- **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal Bando.
- **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta.
- **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal Bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.
- **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati.
- **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal Bando.
- **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel Bando, corretta localizzazione dell'intervento.
- **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel Bando.

I requisiti di cui sopra, in ragione delle potenziali risorse PNRR, devono inoltre integrarsi con i seguenti ulteriori requisiti:

- coerenza dei risultati attesi anche in relazione agli indicatori adottati per i target della misura;
- rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica; uguaglianza di genere e pari opportunità; tutela dei diversamente abili;
- aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
- coerenza degli obiettivi dei progetti con i target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- redazione del format di autodichiarazione (Allegato A).

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Sezione 7.2: Interventi a riconoscimento

I progetti per i quali il soggetto proponente abbia chiesto l'autorizzazione alla realizzazione senza oneri finanziari pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i. verranno istruiti in ordine alla sola ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dal bando:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
4. rispetto della durata, dell'articolazione e delle caratteristiche dei progetti definite nella presente Direttiva;
5. rispetto delle disposizioni sulla tipologia degli interventi proponibili espresse nella presente Direttiva al punto 3;



438847bf



6. completezza del formulario.

Tuttavia al fine di garantire l'equilibrio della programmazione regionale e la coerenza con essa dei corsi presenti nel territorio, la Regione si riserva la facoltà di riconoscere e autorizzare in toto o in parte le richieste che saranno presentate, nell'esercizio della competenza regionale definita dall'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i..

I criteri di ammissibilità riguardano in questo caso la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

Sezione 8: Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dei progetti

Sezione 8.1: Risorse disponibili e vincoli finanziari

L'azione oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi statali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come già anticipato al punto Sezione 1.1.3: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale", nello specifico i progetti presentati in adesione al presente avviso intendono beneficiare, una volta conclusa l'istruttoria di adesione all'investimento delle risorse PNRR Investimento 1.4 "Sistema duale":

- per un numero di interventi pari al numero di interventi di IV anno realizzati nell' AF 2020-21 (81 interventi di IV anno) al raggiungimento del target di Baseline in quanto offerta di IeFP duale consolidata finanziata con risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.
- per il numero di interventi di IV anno ulteriori al numero di interventi di IV anno realizzati nell' AF 2020-21 al raggiungimento del target aggiuntivo.

Va evidenziato che il punto in tema di Complementarità dei Programmi delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) in modalità duale i documenti ministeriali prevedono che "le Regioni e Province autonome potranno integrare con le risorse nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per l'Investimento 1.4 "Sistema duale", alla luce di quanto previsto e specificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze (Servizio Centrale per il PNRR) n. 33 del 31/12/2021 nella quale, con particolare riferimento al concetto di "cumulo", si precisa che tale termine "si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento" e, di seguito, specifica ulteriormente che "è pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento)".

Le risorse pubbliche necessarie per finanziare l'attività in argomento e che saranno rese disponibili a seguito del riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione delle relative iniziative ammontano complessivamente a Euro 6.602.000,00 e consentono di finanziare progetti per 83 percorsi nella sezione comparti vari e 3 percorsi nella sezione comparto edilizia.

Qualora si renderanno disponibili le risorse statali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 5 componente 1 investimento 1.4 sistema duale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione



438847bf



potrà adottare modifiche negli impegni di spesa e finanziare con tali risorse interventi di IV anno ulteriori al numero di interventi di IV anno realizzati nell' AF 2020-21(81 percorsi).

Il valore attuale delle unità di costo standard per attività di formazione iniziale è stato determinato mediante tabelle standard di costi unitari (in seguito UCS) approvate con DGR n. 671 del 28.4.2015 ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si ritiene opportuno provvedere all' adeguamento degli importi delle suddette UCS, utilizzando, in conformità alla metodologia prevista dalla citata DGR n. 671/2015, il coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT ed in particolare l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi) per il periodo intercorrente fra la data di approvazione della DGR 671/2015, ossia il 28.4.2015, e il 31.12.2021.

Gli indici di rivalutazione per il periodo in esame, ricavabili dalle tabelle ISTAT*, indicano un coefficiente di rivalutazione pari a 1,062, ossia un incremento del 6,2%.

I nuovi importi individuati, applicando tale coefficiente di rivalutazione, sono i seguenti:

	UCS ORA FORMAZIONE			UCS ALLIEVO		
	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI
VALORE INIZIALE	72,00	77,50	85,00	812,00	462,00	403,50
IMPORTO RIVALUTATO SECONDO ISTAT (+6,2%)	76,46	82,31	90,27	862,34	490,64	428,52
ARROTONDAMENTI - VALORE FINALE	76,00	82,00	90,00	862,00	491,00	429,00

*per la rivalutazione è stato utilizzato lo specifico servizio disponibile all'indirizzo <https://rivaluta.istat.it/>

Si precisa che gli importi così calcolati sono da considerare comprensivi delle azioni di consulenza individuale attivate durante il percorso formativo (ex COI).

Il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

SEZIONE 1: COMPARTI VARI	
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI
€ 6.360.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UCS oraria = 90,00 euro per ora corso di attività formativa d'aula; - UCS oraria = 90,00 euro per ora di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza rafforzata) nel limite massimo di 280 ore riconosciute; - UCS allievo = 429,00 euro per allievo. <p style="text-align: center;">Secondo la seguente formula:</p>



	<p>contributo pubblico orario = 90,00 * monte ore corso finanziabile²</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>contributo pubblico allievo = 429,00* n. allievi (nel limite massimo di € 6.864,00)</p>
--	--

Nella sezione comparti vari dei percorsi di quarto anno, al fine di garantire una migliore diffusione territoriale, congrua con il numero di corsi di terzo anno IeFP avviati nell'AF 2021/2022 presso le Scuole di formazione professionale, saranno redatte distinte graduatorie dei progetti ammissibili, nei termini di cui al successivo punto Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione, per le seguenti macro aree provinciali costituite da province contigue nei termini seguenti:

- Provincia di Belluno,
- Province contigue di Venezia e Treviso,
- Province contigue di Padova e Vicenza,
- Province contigue di Verona e Rovigo.

Per i progetti relativi alla figura di tecnico edile, oggetto di specifica graduatoria di finanziamento, il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

SEZIONE 3: EDILIZIA	
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI
€ 242.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UCS oraria = 76,00 euro per ora corso di attività formativa d'aula; - UCS oraria = 76,00 euro per ora di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza rafforzata) nel limite massimo di 380 ore riconosciute; - UCS allievo = 862,00 euro per allievo. <p style="text-align: center;">Secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">contributo pubblico orario = 76,00 * monte ore corso finanziabile³</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">contributo pubblico allievo = 862* n. allievi (nel limite massimo di € 13.792,00)</p>

Relativamente alle attività formative svolte nel contesto aziendale (in apprendistato o in alternanza rafforzata), le attività di supporto svolte dall'Ente di formazione beneficiario sono equiparate a quelle mediamente svolte durante le attività di stage/tirocinio nei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale ordinamentali. In particolare, il supporto all'azienda in presenza durante lo svolgimento del percorso è analogo per quantità e qualità, fatta salva la necessità di una diversa distribuzione dello stesso in un arco temporale maggiore. Di

² Corrispondente a 775 ore nel IV anno

³ Corrispondente a 875 ore nel IV anno



438847bf



conseguenza, il contributo orario pari a Euro 90,00 nei comparti vari verrà riconosciuto nel limite massimo di 280 ore per intervento; il contributo orario pari a Euro 76,00 euro nell'edilizia verrà riconosciuto nel limite massimo di 380 ore per intervento, tenuto conto delle problematiche legate alla sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali specificatamente previste per il settore o legate alle condizioni metereologiche e che incidono sul calendario formativo in azienda dell'allievo e quindi della maggiore attività di tutoraggio e coordinamento che ciò necessita.

Sezione 8.1.1: Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Sezione 8.2: Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati nel rispetto delle date di inizio previste dal calendario scolastico regionale e comunque entro il 15 ottobre 2022, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento e lo scorrimento della graduatoria di sezione in favore dei progetti primi classificati e non finanziati.

In caso di scorrimento della graduatoria il progetto subentrante può essere avviato entro il 15/11/2022.

I progetti di quarto anno devono concludersi entro il 31/8/2023, fatte salve eventuali proroghe giustificate dai contratti di apprendistato in essere.

Sezione 9: Spese ammissibili

La spesa per essere considerata ammissibile deve risultare coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento PNRR citata.

Per le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre al TUB e alle indicazioni che saranno fornite nel documento "Linee guida alla



438847bf



progettazione” che sarà predisposto dalla Direzione formazione e istruzione per aiutare i richiedenti nella compilazione del budget previsionale e quindi nella spesa attuativa.

Si richiamano le disposizioni in materia di costi del personale stabilite dalle circolari RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 e n. 6 del 24 gennaio 2022, ove applicabili.

L'importo dell'IVA è rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

Si può far riferimento all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020, secondo cui “l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”.

Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”.

Sezione 10: Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l'**applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato**.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (*passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati*⁴)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente dicitura: “DGR N. ____ del __/__/____ - Percorsi di quarto anno per il per il conseguimento del diploma professionale A.F. 2022/2023”.
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto⁵ e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU).

⁴ per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati.

⁵ in regola con la normativa sull'imposta di bollo



438847bf



La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire **entro e non oltre il ventesimo giorno** dalla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Si evidenzia inoltre:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della domanda;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- quant'altro previsto e precisato nell'emananda "Guida alla progettazione".

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/279 5061-5090-5099-5153-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

E' inoltre possibile inviare domande e quesiti tramite il nuovo sistema sperimentale di Quesiti on line disponibile al link <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>, selezionando come destinatario formazione-



iniziale@regione.veneto.it.. Una volta inviata la domanda, il richiedente riceverà un messaggio dall'account Moduli Google, con il riepilogo delle informazioni fornite.

Il quesito verrà preso in carico dagli uffici selezionati e la risposta verrà inviata via email dall'account denominato Quesiti on Line. Inoltre, per quesiti di tipo contenutistico è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail formazione-iniziale@regione.veneto.it . Le domande devono pervenire in tempo utile per la risposta e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del bando.

Qualora venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle faq in <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi>.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

Con la medesima procedura risulta inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione.

Sezione 11: Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati della sperimentazione del sistema di formazione duale, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione finanziati nelle sperimentazioni precedenti.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti al punto [Sezione 7.1: Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto](#).

Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione

Per la valutazione delle proposte progettuali si considera la seguente griglia valutativa:

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 1	<ul style="list-style-type: none"> - Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere; - grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti



438847bf



	– grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo).	Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	QUALIFICAZIONE DEL PROPONENTE	LIVELLO	MAX PUNTI
	Esperienza del proponente, in qualità di ente beneficiario o partner operativo, nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	Soggetto che ha partecipato in qualità di ente beneficiario o partner operativo alla IeFP in modalità duale avviando le attività finanziate.	Ha già partecipato alla IeFP in modalità duale avviando attività finanziate (non beneficia dei punti se non ha avviato attività duale presso la sede oggetto di domanda nell'ultimo AF)	Max 4 punti
NON ha MAI partecipato alla IeFP in modalità duale avviando le attività finanziate O NON ha avviato le attività duale finanziate presso la sede oggetto di domanda nell'ultimo AF		0 punti	
PARAMETRO 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> – Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando; – qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella Direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti; – modalità di valutazione e monitoraggio degli interventi previsti; – figure professionali utilizzate nell'intervento. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER	LIVELLO	MAX PUNTI
		Insufficiente	0 punti



438847bf



		Non del tutto sufficiente	2 punti
	Presenza di partenariato qualificato (associazioni di categoria, parti sociali, istituzioni, etc).	Sufficiente	4 punti
	Presenza di partenariato aziendale per l'apprendistato o l'alternanza/PCTO	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2020/21 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli OdF) o del 2019/20 (assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico).	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

PARAMETRO 6	GRADO DI EFFICACIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN MODALITÀ DUALE	LIVELLO	MAX PUNTI
	Capacità del CFP proposto come sede del corso di attivare contratti di apprendistato duale stipulati in rapporto al numero di iscritti ai percorsi di quarto anno in modalità duale attivati con DGR n. 698/2021 alla data del 31 gennaio 2022 (in caso di più corsi si fa riferimento al numero medio).	0 contratti	0 punti
		Tra 1 e 4 contratti	2 punti
		Tra 5 e 8 contratti	4 punti
		Tra 9 e 12 contratti	6 punti
		Tra 13 e 15 contratti	8 punti
		Oltre 15 contratti	10 punti
	Capacità del CFP proposto come sede del corso in termini di numero allievi non ritirati con almeno 40 ore di frequenza relativi ai percorsi di terzo anno alla data del 31 gennaio 2022 (in caso di più corsi si fa riferimento al numero medio).	Tra 1 e 10 allievi	1 punti
		Tra 11 e 15 allievi	2 punti
		Tra 16 e 17 allievi	3 punti
		Tra 18 e 20 allievi	4 punti
		Oltre 20 allievi	5 punti

PARAMETRO 7	PREMIALITÀ INCREMENTO CONTRATTI DI APPRENDISTATO	LIVELLO	MAX PUNTI
		Tra 0 e 4 contratti	0 punti



438847bf



		di apprendistato	
	Presenza dell'impegno ad avviare contratti di apprendistato (minimo previsto dalla presente Direttiva: 4 apprendisti)	Tra 5 e 6 contratti di apprendistato	2 punti
		Tra 7 e 10 contratti di apprendistato	4 punti
		Oltre 10 contratti di apprendistato	6 punti
	PREMIALITA' PROGETTO EX CFP PROVINCIALE	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 8	Ai fini della premialità, la domanda presentata dall'OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla DGR n. 822/2018 dovrà indicare il progetto per il quale viene richiesta; la premialità è attribuibile ad un unico corso per sede formativa (CFP ex provinciale di Chioggia o CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba).	SI/NO	6 punti

Al fine di garantire una equilibrata diffusione territoriale, nella sezione comparti vari, dei percorsi di quarto anno con il sistema duale, e nel contempo una offerta diversificata dei diplomi professionali in esito ai percorsi, saranno redatte graduatorie per aree provinciali contigue dei progetti ammissibili con riserva, con esclusione di Belluno, di un numero minimo di interventi relativi a diplomi raggruppati per macro aree professionali, calcolato in base al corrispondente numero di allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per provincia/aree provinciali contigue, sia realizzati in modalità ordinamentale che in modalità duale, al netto dei corsi a qualifica che al momento non prevedono uno sviluppo al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale, dei corsi della sezione benessere, dei corsi della sezione edilizia (per i quali si prevede specifica graduatoria), dei corsi rivolti a soggetti di cui alla L. n. 104/1992 e dei corsi ex CFP provinciali (per i quali si prevede specifica graduatoria).

Per le sedi formative ex provinciali che insistono sull'area contigua di Venezia –Treviso, gestite per l'A.F. 2022/2023 da OdF individuati a seguito di procedura a evidenza pubblica (DGR n. 822/2018), è prevista una specifica riserva per un progetto relativo all'ex CFP della Provincia di Treviso (sede di Villorba/ Lancenigo) e un progetto relativo all'ex CFP della Città Metropolitana di Venezia (sede di Chioggia). In sede di presentazione della domanda l'OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla DGR n. 822/2018 dovrà indicare l'intervento per il quale viene richiesta la premialità, essendo questa attribuibile ad un unico corso per sede formativa. Nel caso di non attribuzione si procederà a scorrimento nella graduatoria regionale generale.

Pertanto:

- viene valorizzata la specificità della Provincia di Belluno;
- il numero massimo di progetti finanziabili per le aree provinciali contigue individuate tiene conto del numero di allievi iscritti al terzo anno dei percorsi triennali nell'AF 2021/2022 che potenzialmente possono iscriversi ai corsi di quarto anno, con esclusione dei corsi riservati ad allievi ex legge n. 104/1992, dei corsi per operatori del benessere o per operatore edile (oggetto di specifica graduatoria) e delle altre figure per il quale il Repertorio non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente diploma professionale; tale ripartizione è rappresentata nella "Tabella 1";
- ai fini di garantire un numero minimo di corsi che tenga conto del numero dei giovani potenzialmente interessati a conseguire il diploma professionale, e con le precisazioni di cui al punto precedente, gli allievi distinti per area professionale, frequentanti il terzo anno IeFP nei CFP/SFP nell'AF 2021/2022, sono stati aggregati per macro area professionale (così come individuate dall'Allegato 1 all'Accordo in sede di



438847bf



Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 “Classificazione per aree professionali dell’offerta del sistema di Istruzione e Formazione Professionale” e s.m.i.) e nei termini sotto indicati:

- **macro area agroalimentare e turismo** [aggregazione aree professionali 1) agro-alimentare e 6) turismo e sport, riferimento Allegato 1 all’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011];
- **macro area industria e artigianato** [aggregazione aree professionali 2) manifatturiera e artigianato e 3) meccanica, impianti e costruzioni, con esclusione dell’edilizia, riferimento Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011];
- **macro area servizi e multimedia** [aggregazione aree professionali 4) cultura informazione e tecnologie informatiche e 5) servizi commerciali, riferimento Allegato 1 all’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011].

L’APPENDICE 4 - Figure professionali di operatore classificate ai sensi dell’allegato 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riporta i criteri di aggregazione utilizzati.

Tabella 1 – ripartizione iscritti e progetti per aree territoriali

Aree provinciali contigue	N. allievi iscritti al terzo anno IeFP ordinaria e duale comparti vari AF 2021/2022 **	N. corsi quarto anno ipotesi riparto AF 2022/2023 Comparti vari
Belluno	112	3*
Venezia e Treviso	1295	26
Padova e Vicenza	1642	31
Verona e Rovigo	1088	21
Totale regionale	4137	81
CFP ex provinciali	144	2*
Edilizia	115	3*
Totale		86

*) numero corsi di programmazione regionale

**) numero di allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per provincia/aree provinciali contigue, sia realizzati in modalità ordinamentale che in sperimentazione del sistema duale, al netto dei corsi a qualifica che al momento non prevedono uno sviluppo al IV anno per il conseguimento del diploma professionale, dei corsi della sezione benessere, dei corsi della sezione edilizia (per i quali si prevede specifica graduatoria), dei corsi rivolti a soggetti di cui alla L 104/1992 e dei corsi ex CFP provinciali (per i quali si prevede specifica graduatoria).

In base al numero di allievi frequentanti il terzo anno nell’ AF 2021/2022 distinti per aree provinciali contigue, al netto dei corsi riservati ad allievi ex legge 104/92, dei corsi per operatori del benessere, per operatore edile (oggetto di specifica graduatoria) e delle altre figure per il quale il Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente diploma professionale, si è pervenuti ad una distribuzione degli allievi iscritti ai III anni per macro area professionale e alla conseguente ripartizione dei corsi di IV anno secondo quanto rappresentato nella “**Tabella 2**”.

Tabella 2* - ipotesi ripartizione iscritti e progetti di IV anno per aree provinciali contigue e macro aree professionali



438847bf



Aree provinciali contigue	Allievi provincia / area territoriale	Allievi AP agroalimentare e turismo (AP 1+6)	Allievi AP industria e artigianato (AP 2+3*)	Allievi AP servizi e multimedia (AP 4+5)	Riparto corsi AP agroalimentare e turismo (AP 1+6)	Riparto corsi AP industria e artigianato (AP 2+3*)	Riparto corsi AP servizi e multimedia (AP 4+5)
Belluno	112	46	48	18	3*		
Venezia e Treviso	1295	423	604	305	8	12	6
Padova e Vicenza	1642	518	783	341	10	15	6
Verona e Rovigo	1088	232	637	219	5	12	4
CFP ex provinciali	144***	144			2**		
Edilizia	115	115			3**		
Totale	4433				86		

*) con esclusione della sezione edilizia

***) numero corsi di programmazione regionale

****) allievi nei CFP ex Provinciali di Chioggia e Villorba

Al fine di garantire un'offerta formativa di quarti anni in linea con le esigenze territoriali, si prevede una riserva agli interventi di quarto anno ammissibili distinti per aree provinciali contigue e per macro-area professionale, presente come offerta formativa del territorio stesso come rappresentato nella "Tabella 3".

Tabella 3* - riserva interventi di quarto anno per aree provinciali contigue e macro aree professionali*

Aree provinciali contigue	progetti con riserva Macro AP agroalimentare e turismo (AP 1+6)	progetti con riserva Macro AP industria e artigianato (AP 2+3)	Progetti con riserva Macro AP servizi e multimedia (AP 4+5)
Belluno	3		
Venezia e Treviso (con esclusione della riserva prevista per CFP ex provinciali)	7	9	5
Padova e Vicenza	8	12	5
Verona e Rovigo	3	10	3
CFP ex provinciali	2		
Edilizia	3		



438847bf



*AP: aree professionali così come definite dall'Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 rep 66/CU e successive integrazioni

Precisazioni

- Con la valutazione di merito vengono predisposte le seguenti graduatorie:
 - graduatorie per area provinciale contigua;
 - graduatoria per sezione edilizia, cui vengono riservati 3 percorsi finanziabili;
 - graduatoria generale regionale.
- Ai fini dell'individuazione dei percorsi finanziabili le graduatorie dei progetti presentati nella sezione "comparti vari" -esclusi i progetti relativi alla sezione edilizia, oggetto di specifica graduatoria-, tengono conto, nell'ordine, delle seguenti condizioni:
 - riserva prevista a progetti relativi a percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi professionali in continuità con percorsi triennali realizzati nell'AF 2021/2022 presso CFP ex provinciale di Chioggia e presso il CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba;
 - riserva per macro area professionale dell'area provinciale contigua - o solo per provincia nel caso di Belluno - dei progetti, nei termini di cui alla Tabella 3;
 - punteggio graduatoria generale regionale; alla graduatoria regionale si ricorre per l'individuazione dei percorsi finanziabili ulteriori ai percorsi individuati con la riserva di cui sopra previsti in Tabella 3.
- Nel caso di progetti che prevedono percorsi a diploma in uscita differenziate sarà considerata valida ai fini della graduatoria la figura di diploma prioritaria proposta; conseguentemente almeno la metà degli allievi deve essere formato nella figura prioritaria. Alla scadenza del 31 gennaio gli OdF dovranno documentare il numero di allievi relativo a ogni singola figura finanziata.
- In ragione della presenza di uno stanziamento specifico i progetti presentati per la sezione edilizia, sono oggetto di una specifica graduatoria, rispetto ai progetti presentati per la sezione "comparti vari".
- Per il parametro 5 "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione al Piano annuale di formazione iniziale 2021/2022, viene assegnato un punteggio pari a 2 punti.
- Per il parametro 6 "Grado di efficacia nella realizzazione delle attività in modalità duale" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alla DGR n. 698/2021 o che abbiano presentato domanda ma non abbiano avuto corsi finanziati, viene assegnato un punteggio pari a 2 punti per il *sub apprendisti* e 1 punto per il *sub allievi*.
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 5 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Nella macro area provinciale Venezia – Treviso, ai progetti relativi a corsi finalizzati al conseguimento di diplomi professionali in continuità con percorsi triennali realizzati nell'AF 2021/2022 presso i CFP ex provinciali di Venezia o Treviso (ex provinciale di Chioggia e presso il CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba), e per i quali l'OdF che presenta il progetto richiede la riserva, viene attribuita una premialità pari a punti 6 (Parametro 8). Nel caso di non attribuzione si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale generale.
- Individuati i progetti nei termini previsti dalle riserve di cui alla Tabella 3, si procederà, anche in deroga al numero massimo previsto per aree provinciali contigue, allo scorrimento della graduatoria regionale generale.
- A parità di punteggio verrà data priorità al progetto che insiste su macro-area con maggiore numero di allievi in uscita dal terzo anno 2021/2022 così come quantificato in Tabella 1; a parità di punteggio ulteriore verrà data priorità al progetto presentato dall'OdF con maggiore numero di corsi di terzo anno in uscita nell'AF 2021/2022.



438847bf



Sezione 11.2: Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Sezione 11.3: Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, comprese le graduatorie, saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

Sezione 12: Obblighi del soggetto beneficiario

Nel presentare i progetti i soggetti richiedenti accettano gli obblighi previsti dalla presente Direttiva, dalla normativa ivi richiamata e dal Testo Unico dei Beneficiari.

A titolo di esempio, non esaustivo, si ribadiscono alcuni degli obblighi previsti:

- comunicazione dell'avvio delle attività;
- adozione di un'apposita codificazione contabile informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto;
- adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
- azioni di controllo di gestione e di controllo amministrativo-contabile previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
- presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
- rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto;
- rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
- rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici, come previsto dal Testo unico dei beneficiari;
- rispetto dell'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili.

Tra gli obblighi del soggetto beneficiario è inoltre ricompresa l'alimentazione degli indicatori comuni previsti dal Regolamento delegato UE 2106/2021 e, per quanto riguarda il sistema duale, gli indicatori comuni relativi a:

- 11. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<)
- 14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini)
- 10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<)

Il richiedente deve inoltre, all'atto della domanda, trasmettere la dichiarazione di cui all'Allegato A (**AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR**) al presente documento.



438847bf



Sezione 12.1: Monitoraggio

In adesione all' intervento PNRR - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale", la Regione dovrà far pervenire, nei tempi previsti dal cronoprogramma indicato dal MLPS i dati di monitoraggio che dovranno confluire, annualmente, in un documento di sintesi, a cura della Regione, che giustifichi analiticamente le attività svolte con il sistema duale, comprensivo dei dati integralmente anonimizzati e completi. Gli enti beneficiari pertanto saranno tenuti a fornire gli elenchi relativi a iscrizioni ammissioni agli anni successivi e "relevant certification" per il tramite dei gestionali in uso alla Regione Veneto, a pena di revoca del contributo; sussiste infatti per beneficiare delle risorse PNRR l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente

La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Tempistiche, standard e modalità di conferimento dei dati di monitoraggio saranno oggetto di intesa tra il Ministero del Lavoro e le Regioni e Province autonome nell'ambito dell'Osservatorio del Programma Duale e dovranno prendere in considerazione anche eventuali ulteriori adempimenti richiesti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le risorse sono pertanto subordinate alla corretta trasmissione dei dati richiesti alla Regione, nel rispetto dei tempi previsti.

Le risorse sono pertanto subordinate alla corretta trasmissione dei dati richiesti alla Regione, nel rispetto dei tempi previsti.

Sezione 12.1.1: Successive modifiche e azioni di supporto al raggiungimento del Target PNRR

Nell'ambito del PNRR il mancato raggiungimento del Target finale è una condizione che si ripercuote sull'intero piano e pertanto è essenziale mettere in campo azioni di monitoraggio per la rilevazione delle criticità al fine di individuare e attuare tempestivi interventi correttivi

A tal fine sarà costituito a livello nazionale un Osservatorio del Programma Duale, con composizione paritetica MLPS e Coordinamento Regioni e Province autonome e con il supporto delle rispettive strutture tecniche, (ANPAL, ANPAL Servizi, INAPP e Tecnostruttura), anche al fine di orientare e coordinare le azioni di tutoraggio in favore delle amministrazioni regionali in ritardo nell'attuazione del dell'Investimento PNRR "Sistema Duale"

Date le caratteristiche proprie dell'Investimento "Sistema duale" del PNRR, le Linee Guida potranno essere soggette a successive modifiche dovute a eventuali atti formali introdotti dalla Commissione europea, dalla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Unità di Missione del PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le suddette modifiche saranno a cura dell'Osservatorio del sistema duale previa approvazione in Conferenza Stato-Regioni.



438847bf



Ne consegue che ulteriori indicazioni in merito alla gestione e al monitoraggio potranno essere fornite ad integrazione in data successiva.

Sezione 12.2: Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

L'art. 35 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1° gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Sezione 12.3: Altri obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse PNRR

I soggetti individuati come beneficiari saranno tenuti al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dall'adesione all'utilizzo delle risorse PNRR così come indicato dalle Linee guida o altri documenti tecnici che saranno emanati dall'Unità di Missione PNRR o da altre strutture di riferimento, nonché dal "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "sistema duale" finanziata a valere sul PNRR".

Ogni eventuale modifica o integrazione dell'Avviso sarà pubblicata sul sito web regionale.

Sezione 12.4: Altre condizioni previste dall'utilizzo di risorse PNRR

Qualora i progetti vengano ammessi alla finanziabilità delle risorse PNRR essi saranno soggetti agli ulteriori principi/obblighi generali del PNRR ulteriori a quanto già previsto dal Testo unico dei beneficiari, dalle norme comunitarie nazionali e regionali citate al punto 1 della presente Direttiva Riferimenti legislativi e normativi quali:

- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241
- la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato (non costituiscono infatti aiuti di Stato)
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione



Si ribadisce pertanto che i progetti presentati prevedono la possibilità di cofinanziamento, ma l'architettura del piano di spesa e rendicontazione prevede la totale esclusione di altre fonti di finanziamento europeo, nazionale o regionale a copertura degli stessi costi (doppio finanziamento).

Sezione 13: Modalità di gestione degli interventi

Sezione 13.1: Premessa

Con D.G.R. n. 670 del 28/4/2015 è stato approvato il documento recante "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014-2020, applicabili di fatto a tutte le attività sovvenzionate aventi caratteristiche analoghe.

Il T.U.B. è stato successivamente modificato con Decreto n. 38 del 18 settembre 2020 del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria. Nelle more dell'adozione del nuovo Testo Unico dei beneficiari, che sarà perfezionato per l'attuazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, le attuali disposizioni di cui al TUB, sopra richiamato, continuano a rappresentare la regolamentazione anche per le azioni di cui al presente provvedimento, fatte salve eventuali incompatibilità con la nuova regolamentazione comunitaria e fermo restando quanto diversamente stabilito nella presente direttiva.

Nelle more dell'adozione del nuovo Testo Unico dei beneficiari (TUB) che sarà perfezionato per l'attuazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, le attuali disposizioni di cui al TUB, sopra richiamato, continuano a rappresentare la regolamentazione anche per le azioni di cui al presente provvedimento, fatte salve eventuali incompatibilità con la nuova regolamentazione comunitaria e fermo restando quanto diversamente stabilito nella presente direttiva.

Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo "stage/tirocinio" deve intendersi sostituito con "formazione in azienda".

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

Sezione 13.2: Disposizioni generali – Adempimenti dei beneficiari

La lettera k del punto 1.3 delle Disposizioni Generali del TUB viene sostituito con il seguente:

k. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di formazione esterna, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva.

Sezioni 13.2.1: CUP

È fatto obbligo la richiesta del Codice Unico Progetto (CUP di progetto) e conseguentemente l'indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili come disciplinato nel punto 3.3 del TU dei Beneficiari. Il CUP sarà attribuito ai singoli progetti che risulteranno finanziabili in capo agli enti beneficiari.



438847bf



Sezione 13.3: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione

L'intero punto del TUB viene sostituito con il seguente.

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto del sistema formativo duale è finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del PNRR;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi Decreto 22 maggio 2018 "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61".

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.

In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del Veneto.

Tutti gli interventi di comunicazione, informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e recare i seguenti loghi:

- Unione europea -NextGenerationEU (utilizzando la dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationUE) nel caso di successiva ammissione al finanziamento PNRR;
- Repubblica Italiana – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- Regione del Veneto.

Pertanto nel caso di utilizzo di finanziamenti derivanti dal PNRR dovrà essere esplicito il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU ed il logo dell'Unione europea. Inoltre gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 non solo prevedono l'utilizzo del logo dell'Unione europea, ma anche un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-FORMAZIONE>

In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR 2120/2015 e s.m.i.



438847bf



La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto “Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento”.

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Sezione 13.4: Inserimento partecipanti dopo avvio del progetto/intervento e riconoscimento crediti

Il punto del TUB è integrato con il seguente testo.

Le iscrizioni ai percorsi triennali successive all'avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi, con particolare attenzione nel caso di iscrizioni successive alla scadenza del primo quarto del monte ore riferito alla formazione presso la Scuola della formazione professionale.

Si ricorda inoltre che sui passaggi tra sistemi, sono previste:

- le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 “Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61” o successive disposizioni specifiche;
- le disposizioni dell'art. 6 del DPR 257/2000 la valutazione dei crediti concernenti le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore;
- altre modalità di accertamento previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione regionale.

Sezione 13.5: Gestione delle attività formative

Il punto del TUB è integrato con il seguente testo.

In base alla D.G.R. n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. n. 226/2005) entro il termine massimo consentito.



438847bf



La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza presso la SFP su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività; di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Per le attività presso la SFP/CFP deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella Direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alla figura professionale oggetto del percorso, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale.

I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alla figura professionale oggetto del percorso presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriali.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Eventuali allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nell'apposito sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.



438847bf



La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Anche alla luce delle esperienze e delle buone pratiche maturate durante l'emergenza pandemica, nell'ambito della progettazione dei percorsi è possibile prevedere il ricorso all'erogazione di servizi in modalità Fad/e-learning secondo modalità e condizioni che saranno successivamente disciplinate, in ogni caso, coerentemente con la natura professionalizzante dei percorsi.

Va comunque garantita la modalità di formazione a distanza alle persone con disabilità al fine di garantire una piena ed eguale partecipazione.

Sicurezza

La formazione specifica di settore impartita durante i percorsi con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 nei confronti di allievi in formazione aziendale senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

Sezione 13.6: Variazione attività

Il punto del TUB viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.



438847bf



Sezione 13.7: Monitoraggio

Il punto viene così integrato.

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Scuole della Formazione professionale/Centri di Formazione Professionale accreditati.

Sezione 13.8: Adempimenti conclusivi

Il punto viene così integrato.

Riconoscimento del diploma

Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio del diploma solo allorché sia rispettata la durata minima richiesta dall'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005 e riportata nella presente Direttiva.

Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione, tenuto conto per gli apprendisti anche di quanto previsto dall' art 8 comma 3 del D.M. 12 ottobre 2015.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni sulla possibilità di ammettere allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato il percorso per la percentuale di ore minima richiesta, ma per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla ammissione all'esame.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).

Gli studenti con contratto di apprendistato per il diploma che entro la sessione ordinaria non possono essere ammessi all'esame finale non avendo raggiunto il 75% del monte ore o non hanno maturato i 6 mesi di contratto possono essere ammessi ad una successiva sessione al maturare delle condizioni di ammissione, costituendo una apposita commissione, previa idonea richiesta dell'ente.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali (tra cui Decreto Direttoriale n. 240 del 10/04/2017 "Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale" e Decreto Direttoriale n. 382 del 02/04/2019 "Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell'ambito nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale. Modifica all'Allegato A al Decreto Direttoriale n. 240 del 10/04/2017 e nuovo schema di dichiarazione percentuale ore frequenza). E' in corso un aggiornamento delle Linee guida, che sarà reso disponibile ove approvato.

Il diploma professionale conseguito a conclusione del percorso può essere registrato sul "Libretto formativo del cittadino" o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del D.Lgs. n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.



438847bf



Sezione 13.9: Chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

Sezione 13.10: Rendicontazione delle attività - presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale)

La frase "...L'attestazione finale delle attività realizzate e/o spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento..." viene sostituita con la seguente:

"L'attestazione finale delle attività realizzate e/o spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentata dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva."

Sezione 14: Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese

La gestione finanziaria dei progetti è così articolata:

La gestione finanziaria dei progetti prevede una percentuale di anticipo, rispetto al contributo finanziato, pari all'95% del contributo assegnato. L'importo in conto anticipi è esigibile nel corso del corrente esercizio. Non è prevista una quota a titolo di acconto intermedio mentre il saldo finale dovuto, sarà erogato previa approvazione dell'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, con esigibilità nel corso dell'esercizio 2024.

Ogni domanda di pagamento, da eseguirsi tramite procedura SIU, dovrà essere corredata da una nota di richiesta di pagamento, in regime di esclusione IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 633/1972 e s.m.i., completa di marca da bollo da Euro 2,00, fatti salvi i casi di esenzione, da assolversi, preferibilmente, in forma virtuale.

Al momento della presentazione delle istanze di pagamento relative ad anticipi e rimborsi intermedi dovranno essere contestualmente allegate apposite garanzie fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste.

Assolvimento virtuale del bollo e presentazione delle garanzie in formato digitale sono modalità raccomandate e preferibili, ancorché non obbligatorie rispetto alla tradizionale forma cartacea.

La fideiussione può essere rilasciato da Istituti di credito o bancari, società di assicurazioni regolarmente autorizzate, o da società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a favore della Regione del Veneto per la restituzione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana.

Al fine di rendere più semplice e tracciabile l'associazione di ciascuna garanzia rispetto al progetto garantito si raccomanda di evitare la presentazione di fideiussioni che siano a copertura contemporanea di più percorsi finanziati.

Le garanzie saranno svincolate dai rispettivi progetti garantiti con il decreto direttoriale di approvazione dell'attestazione finale, qualora il saldo dovuto risulti positivo o nullo. In caso di saldo negativo con conseguente



438847bf



disposizione di reintroito lo svincolo verrà effettuato dopo l'avvenuta restituzione a favore della Regione del Veneto, tramite utilizzo del portale della Regione del Veneto Mypay, collegandosi al link:

<https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html>, selezionando il beneficiario Regione del Veneto e la causale "restituzione contributi". Al fine di un agevole riscontro di avvenuto pagamento si raccomanda di inserire all'inizio della motivazione il riferimento al codice di progetto.

Il cronoprogramma della spesa potrà essere modificato in sede di adozione del provvedimento di impegno di spesa ai sensi art. 56 del D. Lgs. 118/2011, così come le modalità di liquidazione.

Sezione 15: Modifiche dell'avviso

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione è incaricato di dare attuazione al presente atto e ad adottare ogni ulteriore conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente avviso.

Le modifiche non potranno essere di carattere sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso.

Le modifiche saranno comunicate nelle forme previste e sul sito istituzionale della Regione Veneto.

Sezione 16: Modifiche/variazioni del progetto

Va precisato che le previsioni inerenti ai milestones e targets non possono essere oggetto di modifica.

Nei casi consentiti, per le modifiche/variazioni del progetto si deve far riferimento a quanto previsto dal Testo unico dei beneficiari.

Il punto Gestione delle attività: variazione attività ivi previsto viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Sezione 17: Responsabile dell'Avviso

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.



438847bf



Sezione 18: Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR) e della D.G.R. n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Per la partecipazione al presente Avviso il soggetto richiedente deve dichiarare la presa visione dell'informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali di cui all'Allegato B al presente documento.

Sezione 19: Meccanismi sanzionatori

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente in tema di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

Inoltre sono possibili riduzioni del contributo nei termini di cui al successivo punto 19.1



438847bf



Sezione 19.1: Riduzione del contributo pubblico

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo previsto alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo, in riferimento alla singola annualità di non raggiungimento del numero minimo.

Il numero massimo di allievi formati riconoscibili per progetto non può essere maggiore del numero ottenuto moltiplicando 20 studenti (pari al massimo finanziabile per intervento) per il numero di interventi. Da tale computo sono esclusi gli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al minimo previsto.

Il contributo pubblico allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione.

Sezione 20: Potere sostitutivo

Sezione non applicabile al seguente avviso, essendo i beneficiari soggetti non Pubbliche Amministrazioni.

Sezione 21: Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

Sezione 22: Avviso-rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché, alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.



438847bf



Allegato A). Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEUMINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO

MODELLO ESEMPLIFICATIVO DI AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL
RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR

La/Il sottoscritto/a _____,

nato a _____, il _____,

CF _____, in qualità di organo titolare del potere di impegnare
l'Amministrazione/legale rappresentante di _____,con sede legale in Via/piazza _____, n. _____, cap. _____, tel.
_____, posta elettronica certificata (PEC)_____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi
consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex
art. 76 del DPR medesimo in relazione a progetti relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE”

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che le attività oggetto della proposta di candidatura non sono finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
2. che la realizzazione delle attività prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
3. che la realizzazione delle attività prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
4. che la realizzazione delle attività è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;



438847bf



5. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
6. che la realizzazione delle attività prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
7. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
8. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione" e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
10. di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

e SI IMPEGNA a

- avviare tempestivamente le attività oggetto della proposta per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all'Amministrazione centrale responsabile di intervento le eventuali modifiche al progetto;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata⁶) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico;

⁶ Es.: utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti



438847bf



- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241,
- comprovare il conseguimento dei *target e dei milestone* associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente; assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.mm.ii)
(solo in caso di firma autografa)

Luogo e data _____

Nominativo e firma _____



Allegato B). Informativa sul trattamento dati e pubblicazione

1. Oggetto del Trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR, in seguito "Regolamento"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché a tutte le attività a queste connesse tra cui l'interazione con i sistemi informativi di monitoraggio (sistema informatico ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi informativi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati) e la pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Disposizioni contenute nel del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF));
- LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) coordinato e aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal decreto di adeguamento d.l. 10 agosto 2018, n. 101, alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (General data protection regulation, c.d. GDPR Privacy);
- d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del d.l. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

2. Finalità del trattamento

I dati personali, trasmessi anche attraverso compilazione e inoltro di moduli, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (in questo caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso alle agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria e di erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.



438847bf



Conferimento dati nell'ambito delle iniziative PNRR

In ottemperanza alle disposizioni previste nel Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) e dal Decreto Legge 77 del 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108

- al Soggetto attuatore è demandata l'attuazione dei singoli progetti finanziati nell'ambito del PNRR. Il Soggetto Attuatore è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;

- L'Amministrazione centrale titolare di interventi, per il tramite delle funzioni preposte, deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti, verificando da un lato l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme e dall'altro il livello di conseguimento di milestone e target, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati coerenti con i requisiti tecnici e gestionali descritti al comma 4 dell'art. 3 del DPCM Monitoraggio. A tal fine, le stesse Amministrazioni centrali sono chiamate, per i progetti di propria competenza, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai soggetti attuatori, delle agevolazioni finanziarie concesse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ad assicurare la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

Tipologie di dati conferiti

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti, i Soggetti Attuatori sono chiamati a svolgere una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni ricomprese nel set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere, individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i. di cui alla Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014 revisionato sulla base delle specificità attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio Centrale per il PNRR.

A titolo non esaustivo si indicano le principali informazioni oggetto di rilevazione:


- dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, riferimenti alla Missione/Componente/Misura di riferimento, identificativo del Soggetto attuatore, tipologia di progetto, localizzazione;
- dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Soggetti attuatori, realizzatori, destinatari degli interventi, incluso codice fiscale e/o partita IVA;
- dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- dati procedurali, quali cronoprogramma e step relativi alle diverse procedure di gara (es: affidamento lavori, acquisto beni e servizi) con indicazione della relativa tempistica e delle pertinenti voci di spesa;
- dati fisici, (previsti e realizzati) quali indicatori di output (progressi compiuti) e di outcome (effetti generati) attraverso la valorizzazione di un set di indicatori specifico e la raccolta e catalogazione di documentazione a supporto;
- livello di conseguimento di milestone e target, per gli interventi che concorrono al loro raggiungimento;
- dati relativi all'aggiornamento trimestrale relativo all'analisi degli scostamenti per ciascuna M&T prevista nel Piano;



438847bf



- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)";
- atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto.



AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR

Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR

SOGGETTO ATTUATORE

Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR.

Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Enti locali a cui, sulla base delle competenze istituzionali e tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento, è demandata l'attuazione dei singoli progetti finanziati nell'ambito del PNRR

SOGGETTO REALIZZATORE O SOGGETTO ESECUTORE

Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici)

SOGGETTO DESTINATARIO

Soggetto destinatario finale dei fondi (es. Impresa, individuo, famiglia, amministrazione pubblica ecc.).

3. Soggetti del trattamento

La Giunta Regionale del Veneto, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 è il Titolare del trattamento⁷ dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2021, Delegato al trattamento è il Dirigente della Direzione Formazione e Istruzione, dott. Massimo Marzano Bernardi (Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (VE) - Tel. 041/2795013-5019-5031-5094 - Fax 041/2795085 e-mail: formazioneistruzione@regione.veneto.it, PEC: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it pagina istituzionale: <https://www.regione.veneto.it/privacy>

Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, da società, enti o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali

⁷ Il Titolare del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4. par. 1, n. 7) Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).



438847bf



o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati nonché da soggetti incaricati di fornire soluzioni IT per la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione del sito.

4. Modalità del trattamento ed ambito di diffusione dei dati trasmessi

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di sistemi e strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, Unità di Audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).

Regolamento (UE) 2021/241

Art. 22 “Tutela degli interessi finanziari dell'Unione”

Paragrafo 2) lett d)

“ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:

i) il nome del destinatario finale dei fondi;

ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;

iii) il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione”

Paragrafo 3)

“I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di scarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di scarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di



438847bf



responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento finanziario e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

5. Base giuridica del trattamento

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento (i) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali); (ii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza); (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).



D. Lgs 196/2003 e s.m.i., art. 2-sexies - Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante:

si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

Base giuridica per la pubblicazione e diffusione web

Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016), le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.



438847bf





D.L. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (come modificato dall'art. 23 del D.lgs. n. 97/2016)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

6. Pubblicazione di dati personali ulteriori

Le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l'esterno, possono pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La loro pubblicazione è prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, c. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013, laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti, anche in assenza di una specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

Limiti al "riutilizzo" dei documenti pubblicati



438847bf



In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti pubblici inseriscono nella sezione "Amministrazione trasparente" un alert generale con cui informano il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (...), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

7. Tempo di conservazione dei dati

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

8. Luogo del Trattamento

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede del CED della Direzione ICT e Agenda Digitale sita in Centro Vega - Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4 - 30175 Marghera - Tel. 041 279.2202-2204 - e-mail: ictagendadigitale@regione.veneto.it - PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it)

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

Dichiarazione di presa visione dell'informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR attraverso la presa visione del documento "Informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta" pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente/Amministrazione

DICHIARA

di essere stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati nella stessa.

Firma del dichiarante



APPENDICE 1 - Figure diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di IeFP - Allegato 3 all'Accordo CU 155 del 1/8/2019

INDICE DELLE FIGURE

FIGURE	INDIRIZZI
1. TECNICO AGRICOLO	Gestione di allevamenti Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini Gestione di aree boscate e forestali
2. TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	Vendita a libero servizio Vendita assistita
3. TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	Allestimento del sonoro Allestimento luci Allestimenti di scena
4. TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO	
5. TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA	Amministrazione e contabilità Gestione del personale
6. TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	Ricettività turistica Agenzia turistiche Convegnistica ed eventi culturali
7. TECNICO DEI SERVIZI DI SALA-BAR	
8. TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI	Logistica esterna (trasporti) Logistica interna e magazzino
9. TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	



FIGURE	INDIRIZZI
10. TECNICO DEL LEGNO	Seconda trasformazione del legno e produzione di pannelli Fabbricazione di parti in legno perla carpenteria e l'edilizia Produzione, restauro è riparazione di mobili e manufatti in legno Intarsiatura di manufatti in legno Decorazione e pittura di manufatti in legno
11. TECNICO DELL'ACCONCIATURA	
12. TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA	Abbigliamento Prodotti tessili per la casa
13. TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI	Produzione energia elettrica Produzione energia termica
14. TECNICO PELLE LAVORAZIONI DEI MATERIALI LAPIDEI	
15. TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI	Fabbricazione, montaggio, installazione di manufatti e oggetti di lattoneria Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o altri metalli non nobili
16. TECNICO DELLE LAVORAZIONI DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI	
17. TECNICO DELLE LAVORAZIONI DI PELLETTERIA	
18. TECNICO DELLE LAVORAZIONI TESSILI	Produzione Sviluppo prodotto
19. TECNICI DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno Lavorazione a produzione lattiero e caseario Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne Lavorazione e produzione di prodotti ittici Produzione di bevande
20. TECNICO DI CUCINA	



438847bf



FIGURE	INDIRIZZI
21. TECNICO DI IMPIANTI TERMICI	Impianti di refrigerazione Impianti civili/industriali
22. TECNICO EDILE	Costruzioni architettoniche e ambientali Costruzioni edili in legno
23. TECNICO ELETTRICO	Building automation impianti elettrici civili/industriali
24. TECNICO GRAFICO	
25. TECNICO INFORMatico	Sistemi, reti e data management Sviluppo soluzioni KIT
26. TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI	Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici Manutenzione e riparazione di carrozzeria, telaio e cristalli Riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni
27. TECNICO MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE	Modellazione a prototipazione Prototipazione elettronica
28. TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE	Sistemi a CNC Sistemi CAD CAM Conduzione e manutenzione Impianti
29. TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	Programmazione Installazione e manutenzione impianti



438847bf



APPENDICE 2 - Interventi di quarto anno in modalità duale: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno del sistema formativo in modalità duale sono attuati per quanto attiene ai contenuti formativi in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
- per la parte tecnico-professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

Quarto anno (990 ore) *

<p>COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI</p> <p><i>Formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata in alternanza rafforzata o in contratto di apprendistato per il diploma professionale.</i></p>	<p><i>Minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore di formazione in azienda in alternanza rafforzata</i></p> <p><i>oppure</i></p> <p><i>minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla SFP/CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. 81/2015.</i></p>
<p>COMPETENZE DI BASE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Competenze alfabetiche funzionali – comunicazione ● Competenza linguistica (lingua straniera) ● Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche ● Competenze storico – geografico – giuridiche ed economiche ● Competenza digitale ● Competenza di cittadinanza 	<p><i>Massimo 495 ore**</i></p>

*) Il monte ore del quarto anno include le ore dedicate all'esame finale

***) comprensive delle competenze relative a Educazione alle attività motorie e all' Insegnamento religione cattolica, qualora previste.



438847bf



APPENDICE 3 - Raccordo qualifiche 2011 - diploma 2019

La tabella provvede ad effettuare per l' ultimo anno formativo un raccordo nella fase transitoria dal Repertorio 2011 al Repertorio 2019; dall' AF 2022-23 in concomitanza con le prime qualifiche rilasciate ai sensi del Repertorio 2019 il raccordo avverrà sulla base dell' Accordo fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale / 19/210/CR10/C9.

Più precisamente la tabella nel correlare le figure di operatore ex repertorio 2011 alle figure di tecnico ex repertorio 2019 indica se siamo in presenza di una coerenza professionale accentuata per cui si può procedere ad una confluenza diretta (C) o se siamo in presenza di una coerenza professionale debole che necessita di rafforzamento degli apprendimenti per colmare il gap di competenze iniziale (R).

La Tabella provvede altresì ad individuare la proponibilità dell'intervento di quarto anno solo presso sede formativa con interventi di operatore a confluenza diretta realizzati nell'AF 2019/2020.



438847bf



Num. Qual	QUALIFICHE 2011	RAF. CON. 8	NOTE	Figura DIPLOMA 2019	INDIRIZZI Diploma 2019
1	OPERATORE AGRICOLO: INDIRIZZO ALLEVAMENTI ANIMALI	C		TECNICO AGRICOLO	- Gestione di allevamenti
2	OPERATORE AGRICOLO: INDIRIZZO COLTIVAZIONI ARBOREE ERBACEE ORTIFLORICOLE	C C C		TECNICO AGRICOLO	- Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra - Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini ⁹ - Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio
3	OPERATORE AGRICOLO: INDIRIZZO SILVICOLTURA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	C		TECNICO AGRICOLO	- Gestione di aree boscate e forestali
4	OPERATORE ALLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	C C C C C C	L'Indirizzo di tecnico viene previsto solo in raccordo con operatori e con competenze idonee	TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	- Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno - Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne - Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali - Lavorazione e produzione di prodotti ittici - Lavorazione e produzione lattiero e caseario - Produzione di bevande
5	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI	R C		TECNICO DI CUCINA TECNICO DI CUCINA	
6	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E BAR	R		TECNICO DEI SERVIZI DI SALA-BAR	
		R		TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	- Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
		C		TECNICO DEI SERVIZI DI SALA-BAR	
		R		TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	- Ricettività turistica

⁸ Rafforzamento degli apprendimenti per colmare il gap di competenze iniziale (R)
 Confluenza diretta (C)

⁹ Per l'indirizzo Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini vedi la nota 1 alla figura di Tecnico agricolo presente nel Repertorio 2019

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
 DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Direttiva per la presentazione di progetti

Percorsi di quarto anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia A.F. 2022/2023



4368476f

7	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA: INDIRIZZO STRUTTURE RICETTIVE	R	TECNICO DI CUCINA	.
		C	TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	- Convegistica ed eventi culturali
		C		- Ricettività turistica
8	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA: INDIRIZZO SERVIZI DEL TURISMO	R	TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO	.
		C	TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	- Agenzie turistiche
11	OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE	R	TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO	.
		C	TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA	- Amministrazione e contabilità
		C		- Gestione del personale
12	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	R	TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI	- Logistica interna e magazzino
		C	TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	- Vendita a libero servizio
		C		- Vendita assistita
13	OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI	R	TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI	- Logistica interna e magazzino
		C	TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI	- Logistica esterna (trasporti)
		C		- Logistica interna e magazzino
14	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	R	TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	- Vendita a libero servizio
		R		- Vendita assistita
		C	TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA	- Abbigliamento
		C		- Prodotti tessili per la casa
15	OPERATORE DELLE CALZATURE	R	TECNICO DELLE LAVORAZIONI TESSILI	- Produzione
		R		- Sviluppo prodotto
16	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	C	TECNICO DELLE LAVORAZIONI DI PELLETERIA	.
		C	TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE	- Conduzione e manutenzione impianti
17	OPERATORE DEL LEGNO	C	TECNICO DEL LEGNO	- Decorazione e pittura di manufatti in legno
		C		- Fabbricazione di parti in legno per la carpenteria e l'edilizia
		C		- Intarsiatura di manufatti in legno
		C		- Produzione, restauro e riparazione di mobili e manufatti in legno
		C		- Seconda trasformazione del legno e produzione di pannelli



4368476f

				<ul style="list-style-type: none"> - Conduzione e manutenzione impianti - Sistemi a CNC - Sistemi CAD CAM - Installazione e manutenzione impianti - Programmazione - Prototipazione elettronica - Produzione energia elettrica - Impianti di refrigerazione - Building automation - Impianti elettrici civili/industriali - Allestimento del sonoro - Allestimento luci - Produzione energia termica - Prototipazione elettronica - Installazione e manutenzione impianti - Programmazione - Produzione energia termica - Impianti civili/industriali - Impianti di refrigerazione - Impianti elettrici civili/industriali - Produzione energia termica - Impianti civili/industriali - Produzione energia elettrica - Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici - Riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni - Manutenzione e riparazione di carrozzeria, telaio e cristalli
				<p>TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE</p> <p>TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE</p> <p>TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE</p> <p>TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI</p> <p>TECNICO DI IMPIANTI TERMICI</p> <p>TECNICO ELETTRICO</p> <p>TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO</p> <p>TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI</p> <p>TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE</p> <p>TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE</p> <p>TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI</p> <p>TECNICO DI IMPIANTI TERMICI</p> <p>TECNICO ELETTRICO</p> <p>TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI</p> <p>TECNICO DI IMPIANTI TERMICI</p> <p>TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI</p> <p>TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE</p> <p>TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE</p>
26	OPERATORE ELETTRICO	C		
		C		
		C		
		C		
		C		
		R		
		C		
		C		
		C		
		R		
		R		
		R		
		R		
		R		
		R		
27	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	C		
		C		
		C		
		R		
28	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI: PROFILO REGIONALE IMPIANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	C		
		C		
		R		
29	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: INDIRIZZO RIPARAZIONI PARTIE SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DEL VEICOLO	C		
		C		
30	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: INDIRIZZO RIPARAZIONI DI CARROZZERIA	C		



31	OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE	C						- Riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchi ¹⁰
		C			TECNICO AGRICOLO			- Gestione di allevamenti

¹⁰ L' indirizzo Riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchi deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno dei restanti due indirizzi della Figura di tecnico riparatore prevista nel Repertorio 2019



APPENDICE 4 - Figure professionali di operatore classificate ai sensi dell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI 2011	Classificazione per aree professionali dell'offerta del sistema di IeFP AREE ECONOMICHE E PROFESSIONALI
operatore edile	3. Meccanica, impianti e costruzioni <ul style="list-style-type: none"> ● Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica ● Edilizia ● Servizi di public utilities
operatore elettrico	3. Meccanica, impianti e costruzioni <ul style="list-style-type: none"> ● Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica ● Edilizia ● Servizi di public utilities
operatore elettronico	3. Meccanica, impianti e costruzioni <ul style="list-style-type: none"> ● Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica ● Edilizia ● Servizi di public utilities
operatore elettronico	3. Meccanica, impianti e costruzioni <ul style="list-style-type: none"> ● Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica ● Edilizia ● Servizi di public utilities
operatore grafico	4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche <ul style="list-style-type: none"> ● Stampa ed editoria ● Servizi di informatica ● Servizi di telecomunicazioni e poste ● Servizi culturali e di spettacolo
operatore delle lavorazioni artistiche	2. Manifattura e artigianato <ul style="list-style-type: none"> ● Chimica ● Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre ● Vetro, ceramica e materiale da costruzione ● Legno e arredo ● Carta e cartotecnica ● TAC e sistema moda
operatore del legno	2. Manifattura e artigianato <ul style="list-style-type: none"> ● Chimica ● Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre ● Vetro, ceramica e materiale da costruzione ● Legno e arredo ● Carta e cartotecnica ● TAC e sistema moda
operatore alla riparazione dei veicoli a motore	3. Meccanica, impianti e costruzioni



FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI 2011	Classificazione per aree professionali dell'offerta del sistema di IeFP AREE ECONOMICHE E PROFESSIONALI
	<ul style="list-style-type: none"> ● Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica ● Edilizia ● Servizi di public utilities
operatore meccanico	3. Meccanica, impianti e costruzioni <ul style="list-style-type: none"> ● Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica ● Edilizia ● Servizi di public utilities
operatore meccanico	3. Meccanica, impianti e costruzioni <ul style="list-style-type: none"> ● Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica ● Edilizia ● Servizi di public utilities
operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	6. Turismo e sport <ul style="list-style-type: none"> ● Servizi turistici ● Servizi attività ricreative e sportive
operatore amministrativo – segretariale	5. Servizi commerciali, trasporti e logistica <ul style="list-style-type: none"> ● Servizi di distribuzione commerciale ● Trasporti ● Servizi finanziari e assicurativi ● Area comune: Servizi alle imprese
operatore ai servizi di vendita	5. Servizi commerciali, trasporti e logistica <ul style="list-style-type: none"> ● Servizi di distribuzione commerciale ● Trasporti ● Servizi finanziari e assicurativi ● Area comune: Servizi alle imprese
operatore agricolo	1. Agro-alimentare <ul style="list-style-type: none"> ● Agricoltura, silvicoltura e pesca ● Produzioni alimentari
operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	6. Turismo e sport <ul style="list-style-type: none"> ● Servizi turistici ● Servizi attività ricreative e sportive
operatore dell'abbigliamento	2. Manifattura e artigianato <ul style="list-style-type: none"> ● Chimica ● Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre ● Vetro, ceramica e materiale da costruzione ● Legno e arredo ● Carta e cartotecnica ● TAC e sistema moda
operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti	6. Turismo e sport <ul style="list-style-type: none"> ● Servizi turistici ● Servizi attività ricreative e sportive
operatore di impianti termoidraulici	3. Meccanica, impianti e costruzioni <ul style="list-style-type: none"> ● Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica ● Edilizia ● Servizi di public utilities



438847bf



FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI 2011	Classificazione per aree professionali dell'offerta del sistema di IeFP AREE ECONOMICHE E PROFESSIONALI
operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	6. Turismo e sport <ul style="list-style-type: none">● Servizi turistici● Servizi attività ricreative e sportive
operatore della trasformazione agroalimentare	1. Agro-alimentare <ul style="list-style-type: none">● Agricoltura, silvicoltura e pesca● Produzioni alimentari



438847bf

